



COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO



COMUNE DI
VALSAMOGGIA



COMUNE DI
ZOLA PREDOSA



PSC

VARIANTE 2015

(L.R. 24 marzo 2000 n. 20 – art. 32bis)

Decisione sulle osservazioni presentate dagli Enti

Adozione:

Monte S. Pietro: Del. CC. n. 99 del 28/12/2016
Valsamoggia: Del. CC. n. 122 del 20/12/2016
Zola Predosa: Del. CC. n. 89 del 28/12/2016

Approvazione:

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE AREA BAZZANESE
Presidente del Comitato di Pianificazione Associata: Stefano FIORINI

Comuni

Monte San Pietro
Valsamoggia
Zola Predosa

Sindaci

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Assessori

Stefano RIZZOLI
Daniele RUSCIGNO
Stefano FIORINI

Responsabile di Progetto

Marco LENZI (Ufficio di Piano Area Bazzanese)



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Area Bazzanese

Marco LENZI (Responsabile di progetto)
Gianluca GENTILINI (SIT - elaborazioni cartografiche)
Simona CILIBERTO (Elaborazione dati e ricerche)
Elisa NOCETTI (Elaborazione dati e ricerche)

Commissione Tecnica di Coordinamento

Alberto CAULA (Comune Monte S. Pietro)
Federica BALDI (Comune Valsamoggia)
Simonetta BERNARDI (Comune Zola Predosa)

Sommario

Parte I	4
Osservazioni presentate dall'AUSL	4
Parte II	8
Osservazioni presentate da ARPAE.....	8
Parte III	11
Osservazioni presentate dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.....	11
Parte IV	13
Osservazioni presentate da IBC - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali	13
Parte V	14
Osservazioni presentate dal Distretto Idrografico del Fiume PO	14
Parte VI	16
Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Renana.....	16
Parte VII	17
Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Burana	17
Parte VIII	18
Osservazioni presentate dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ..	18
Parte IX	19
Osservazioni presentate da Aeronautica Militare.....	19
Parte X	20
Osservazioni presentate da HERA.....	20
Parte XI	21
Osservazioni presentate da Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti.....	21

Parte I

Osservazioni presentate dall'AUSL

In riferimento alla proposta di modifica del comma 7 dell'articolo 3.6 alle norme del PSC si propone di aggiungere "strettamente" tra le parole "quelli" e "connessi", riformulando l'integrazione in questi termini: "fatta eccezione per quelli strettamente connessi alla conduzione dell'attività agricola". In questo modo si ritiene di potere evitare interpretazioni eccessivamente estensive e/o equivoche o, in ogni caso interpretabili, della norma.

Riscontro:

Si accoglie il suggerimento provvedendo ad integrare il comma 7 dell'art. 3.6 come richiesto. Il comma viene pertanto così modificato:

7. Nelle aree e punti critici sono vietati interventi di artificializzazione degli elementi naturali, esistenti o potenziali. In questi ambiti, in particolare, sono da evitare interventi edilizi e di nuova costruzione, fatta eccezione per quelli strettamente connessi alla conduzione dell'attività agricola, anche a completamento del contesto urbano e/o la realizzazione di nuove infrastrutture prive di idonei sistemi a garanzia della permeabilità ecologica. Gli interventi di ampliamento con aumento di superficie dei singoli edifici non dovranno modificare il tessuto urbano esistente.

In riferimento alla monetizzazione di cui al comma 10 di cui all'articolo 4.7. del PSC si rimanda in ogni caso sia alle osservazioni formulate dall'Ufficio di Piano dell'Area Bazzanese a Pagina 9 dell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 (si fanno altresì comunque salve le osservazioni contenute nel precedente parere prot. AUSL n. 79781 del 31 agosto 2015)

Riscontro:

Si ribadisce quanto già riportato nell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015:

"Anche per tali aspetti la proposta di variante al PSC non apporta sostanziali modifiche al capo IV che tratta delle dotazioni territoriali (Artt. da 6.32 a 6.38). Tuttavia si segnala che il tema della monetizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi è ammesso dal comma 7 dell'Art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.e i. solamente nelle ipotesi previste nello stesso comma la cui regolamentazione è demandata al RUE. Sia le disposizioni del PSC vigenti che quelle proposte per la variante si attengono a tali principi."

In riferimento al nuovo periodo introdotto al comma 4 dell'articolo 7.15. del PSC si ritiene che questi manufatti che sarebbero realizzati "con funzione di manutenzione del territorio", per non essere oggetto alle disposizioni di cui all'articolo 7.15 stesso, non possano essere oggetto di successiva modifica o ampliamento.

Riscontro:

Si precisa che la disciplina dei manufatti sopra citati è argomento del RUE, come precisato nello stesso comma 4 dell'art. 7.15.

Nello specifico il RUE, all'art. 4.7.6, definisce fra l'altro superficie ed altezza massima nonché il fatto che questi edifici sono consentiti "una tantum", e, conseguentemente, non possono essere oggetto di ampliamento.

Per quanto attiene la modifica alle tavole AB.PSC.1.3.a. Relativamente ai tracciati "Martignone" e cabina elettrica si prende atto della rappresentazione dei tracciati. Tenuto conto della difficile lettura delle planimetrie in relazione ai ns sistemi di lettura resta inteso

che quanto dichiarato a pagina (9 dell'allegato A alla Relazione della Variante 2015 al PSC) è stato effettuato, diversamente occorrerà provvedere.

Riscontro:

Si conferma quanto già riportato nell'Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015:

“La “fascia di attenzione” riportata nelle cartografie di Piano (Tavv. 1.3), all'interno della quale occorre richiedere all'ente gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto sulla base del D.M. 29/5/2008, corrisponde alla “fascia di rispetto” definita dalla Direttiva Regionale per l'applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001 per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito nel valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 microtesla, in linea quindi con quanto “auspicato” nel contributo formulato conseguentemente alla trasmissione del “Progetto Preliminare della Variante” pervenuto il 2/09/2015. Si fa comunque presente che le vigenti disposizioni in materia non consentono di porre tale limite come obbligatorio.”

Per quanto attiene alla previsione del centro cinofilo in località Chiesa Nuova a Monte San Pietro (di cui anche alla tavola MP.PSC.3.n), facendo comunque salve le valutazioni a cura di ARPAE, si ritiene opportuno ricordare la disposizione contenuta all'articolo 63 del Regolamento d'Igiene (che si applica anche ai soli “ricoveri”), ciò al fine di evitare conflitti tra norme ed eventuali contestazioni (si fa presente che il Centro ospiterebbe come risulta dalla valutazione di impatto acustico attività come pensione anche per lunghi periodi 24 ore su 24, dog parking, ecc.). In ogni caso l'inserimento della previsione deve avvenire in modo da non costituire occasione di danno o disturbo per le persone. Si fa presente che un centro cinofilo è presumibilmente una fonte molto impattante dal punto di vista dell'inquinamento acustico per le emissioni sonore dei cani. Rimaniamo pertanto in attesa in particolare delle valutazioni ARPAE sulla matrice acustica, ritenendo di particolare rilevanza il possibile disturbo, oltre alle funzioni residenziali più prossime, anche all'area verde dedicata all'attività del golf (area che si ritiene debba mantenere la migliore condizione acustica).

Riscontro:

In relazione alla previsione sopra riportata si precisa che a corredo della documentazione della Variante è stato prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico di cui si riporta la conclusione:

“Alla luce dei dati analizzati, l'intervento di realizzazione del nuovo centro cinofilo in località Chiesa Nuova con accesso da via Irma Bandiera a Monte S. Pietro risulta acusticamente compatibile e risponde a tutte le vigenti normative nazionali, regionali e comunali sull'inquinamento acustico ambientale.”

Le valutazioni pervenute da ARPAE (riportate al capitolo seguente) hanno evidenziato la compatibilità dell'intervento alle disposizioni vigenti in materia.

Nella fase attuativa l'intervento è evidente che dovrà essere rispettato, fra gli altri, l'art. 63 del Regolamento di Igiene per quanto applicabile.

Per quanto attiene alla previsione per il possibile insediamento di un campo volo per ultraleggeri (di cui anche alla tavola Tav. MV.PSC.3g), si fanno salve le valutazioni di ARPAE delle quali rimaniamo in attesa, si fanno salve inoltre le valutazioni dei competenti uffici anche in relazione alla sicurezza aerea, se dovute.

Riscontro:

Anche per la previsione sopra riportata a corredo della documentazione della Variante è stata prodotto Rapporto di VAS-ValSAT corredato dalla specifica documentazione previsionale di Impatto Acustico le cui conclusioni attestano la compatibilità degli interventi dal punto di

vista acustico.

Le valutazioni pervenute da ARPAE (riportate al capitolo seguente) analogamente hanno evidenziato la compatibilità dell'intervento alle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto attiene la modifica al quadro 2, punto C della Scheda AR.S.8. "Zola Predosa - Riale Nord", si ritiene opportuno la seguente riformulazione del passo:

Zonizzazione acustica: l'ambito rientra in classe acustica IV di progetto, salvo le parti ove si localizzeranno le destinazioni residenziali, IVI COMPRESSE LE AREE VERDI DI VICINATO E GLI SPAZI DI RELAZIONE, nelle quali dovrà essere rispettato il limite della III classe acustica." In questo modo si ritiene di potere evitare interpretazioni eccessivamente estensive e/o equivocate o, in ogni caso interpretabili, della norma.

Relativamente alle modifiche al successivo quadro 4, lettera f) si ritiene di potere formulare le seguenti osservazioni:

1. In relazione al contributo di sostenibilità, si fanno salve le osservazioni già formulate sulla monetizzazione;
2. Si prende favorevolmente atto delle modifica proposta , a condizione che si preventivamente dimostrato che l'intervento è proposto al fine di assicurare il miglioramento condizioni funzionali o igienico ambientali per assicurare "il benessere dei lavoratori" (come dichiarato a pagina 25 della Relazione al PSC). Si propone pertanto di modificare il periodo in questo modo: "Per le aziende già insediate al 19/12/2012, sono consentiti incrementi della SU nel limite del 15% della SUE, qualora finalizzati al miglioramento delle condizioni funzionali o igienico ambientali, necessarie per consentire ATTRAVERSO IL BENESSERE DEI LAVORATORI il proseguimento delle attività".

Riscontro:

Si accoglie il suggerimento provvedendo a modificare l'ultimo capoverso del riquadro "Limitazioni e criticità ambientali" del punto 2, lett. c) della Scheda AR.s8 "Zola Predosa - Riale Nord" come di seguito riportato:

"Zonizzazione acustica: l'ambito rientra in classe acustica IV di progetto, salvo le parti ove si localizzeranno le destinazioni residenziali, ivi comprese le aree verdi di vicinato e gli spazi di relazione, nelle quali dovrà essere rispettato il limite della III classe acustica".

In relazione al "contributo di sostenibilità" si richiama l'art. 4.7 delle Norme di PSC che disciplina, fra l'altro, modalità di determinazione e di corresponsione dello stesso.

In relazione alle integrazioni apportate all'ultimo capoverso del riquadro "Interventi ammessi in assenza di POC" del punto 4, lett. f) della Scheda di evidenza che il tema del benessere dei lavoratori è solamente uno dei temi per i quali la normativa è stata modificata; l'altro, sempre riportato in relazione (pag. 25) è quello della salvaguardia occupazionale. Si ritiene comunque che il testo, così come è stato formulato, sia sufficientemente esplicativo delle motivazioni per le quali sono possibili gli interventi previsti dalla disposizione.

In relazione al Rapporto di VAS - VALSAT

Le precedenti osservazioni valgono anche in merito alle previsioni di VAS e VALSAT prodotte, si ricorda che dovranno essere rispettate le puntuali indicazioni e accorgimenti indicati nelle relazioni allegate (studio geologico, rischio sismico, ecc.) nonché le indicazioni di mitigazione, facendo salve le valutazioni a cura di ARPAE e di altri soggetti competenti. Resta inteso quindi che la realizzazione delle opere è comunque subordinata agli esiti positivi delle valutazioni anche successive. Relativamente alla non inclusione della valutazione per VAS e VALSAT di diverse previsioni sia del PSC che del RUE si ritiene di adeguarsi alle considerazioni che saranno formulate dall'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE).

Riscontro:

Si prende atto delle considerazioni sopra riportate.

Il Rapporto di VAS-ValSAT facente parte degli elaborati della variante al PSC evidenzia sia le eventuali criticità che gli interventi di mitigazione che dovranno essere adottati nelle successive fasi di attuazione degli interventi.

Le valutazioni pervenute da ARPAE (riportate, come detto, al capitolo seguente) tengono conto delle indicazioni formulate da AUSL e si concludono con un parere sostanzialmente positivo in relazione alla Variante al PSC presentata.

Parte II

Osservazioni presentate da ARPAE

In relazione al Rapporto di VAS - ValSAT

CENTRO CINOFILO

1. **Tutela delle acque sotterranee:** l'ambito è completamente ricompreso all'interno dei "Terrazzi alluvionali" (art. 5.3 del PTCP), all'interno della "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di cui agli artt. 2.24 e 2.25 del PSC e degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, ed in particolare in "Aree di ricarica di tipo B: Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda" nonché, in parte, in "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" di cui all'art.4.8 del PTCP.

Ciò implica che venga garantito il mantenimento di una superficie permeabile dal 20 al 35% a seconda del tipo di attività da insediare. Come correttamente riportato nella scheda dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate ABC e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC. Il sistema maggiore dovrà garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto.

2. **paesaggio:** l'area è posta all'interno del "Sistema Collinare" (art. 2.30 PSC, artt. 3.2, 7.1, 10.8 PTCP) e in quest'area è identificata una "Visuale della viabilità verso il paesaggio agricolo/collinare da salvaguardare" (art. 2.35 PSC). Nel documento di Valsat si riporta che ai fini della salvaguardia della visuale dalla viabilità, le attrezzature e gli edifici a servizio delle stesse dovranno essere addossate nella porzione ovest dell'area, in prossimità dell'edificio esistente ad uso produttivo, lasciando così un ampio varco non edificato in corrispondenza della porzione est dell'area ed in fregio alla viabilità comunale (via Irma Bandiera).
3. **raccolta e depurazione reflui:** essendo presente la fognatura pubblica su via Irma Bandiera gli scarichi idrici dovranno preferibilmente allacciarsi ad essa in accordo col gestore col quale si dovrà verificare la congruità del dimensionamento del depuratore a cui la fognatura afferisce, in alternativa il centro dovrà dotarsi di un adeguato impianto di depurazione da autorizzarsi.
4. **rumore:** dalla lettura della documentazione acustica allegata alla Valsat e successivamente integrata si valuta che il nuovo insediamento risulta acusticamente compatibile.

CAMPO VOLO

1. **Tutela delle acque sotterranee:** l'ambito è completamente ricompreso all'interno dei "Terrazzi alluvionali" (art. 5.3 del PTCP), all'interno della "Zona di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di cui agli artt. 2.24 e 2.25 del PSC e degli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, ed in particolare in "Aree di ricarica di tipo A: Aree caratterizzate da ricarica diretta della falda" nonché, in parte, in "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura" di cui all'art.4.8 del PTCP.

Ciò implica che venga garantito il mantenimento di una superficie permeabile dal 20 al 45% a seconda del tipo di attività da insediare. Come correttamente riportato nella scheda, dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate ABC e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC. Il sistema maggiore dovrà garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde

compatto.

Nello studio non è specificato come avverrà il rifornimento dei velivoli, tuttavia si ricorda che in aree di terrazzo alluvionale e aria di ricarica di tipo A non sono ammessi, per nuove attività da insediare, stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi (allegato O norme di PTCP).

La sistemazione superficiale dell'area per la realizzazione delle piste di decollo e atterraggio degli ultraleggeri dovrà prevedere il mantenimento del tappeto erboso. Analogamente i posti auto necessari ai fini delle dotazioni pertinenziali dell'intervento dovranno essere eseguiti con elementi permeabili.

2. **campi elettromagnetici:** ad ovest dell'areale ed in prossimità dello stesso si trova una linea elettrica AT a 132 kV ed una cabina primaria di trasformazione AT/MT immediatamente a sud ed in aderenza allo stesso. Si prende atto delle specifiche simulazioni riportate nella Valsat atte ad individuare eventuali incompatibilità con l'attività che si prevede di effettuare nell'area.

L'area è altresì interessata dalla fascia di attenzione della linea elettrica aerea calcolata in base ai parametri stabiliti dalla L.R. 30/2000. Nel caso si dovesse prevedere all'interno del comparto oggetto di parere la costruzione di nuovi edifici e/o luoghi destinati alla permanenza prolungata di persone, nonché aree verdi attrezzate con tempi di permanenza prolungate per tempi superiori alle 4 ore al giorno occorrerà richiedere al gestore le fasce di rispetto degli elettrodotti calcolate in base al DM 29/05/08 e verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dell'obiettivo di qualità secondo il DPCM 8/7/2003.

Si fa presente che all'interno delle DPA non vi devono essere luoghi e/o aree destinate ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere; si ritiene pertanto necessario che la proprietà dell'area in oggetto d'intervento fornisca alle autorità competenti ai fini delle autorizzazioni una autocertificazione in cui, la stessa proprietà, dichiara che si impegna ad impedire la permanenza continuativa di persone per tempi superiori alle quattro ore al giorno, nelle aree interessate dalle estensioni delle DPA, nel rispetto delle normative nazionali vigenti rappresentate in particolare dalla L. 36/2001 e relativi DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 "Fasce".

3. **raccolta e depurazione reflui:** secondo quanto dichiarato nella relazione di Valsat la località è dotata di rete di raccolta delle acque reflue confluyente all'impianto di depurazione centralizzato di Bazzano che può soddisfare l'esigenza derivante dall'eventuale realizzazione di strutture per le quali fosse necessario usufruire di rete pubblica di smaltimento degli scarichi derivati dall'attività. Si ricordano le prescrizioni contenute nell'allegato O alle norme di PTCP riguardo alle nuove reti, per esse si dispone l'utilizzo di materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo, curando in modo particolare il collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione), le fognature e le opere di collettamento ai corpi recettori delle acque di scarico.

Per gli impianti e le strutture di depurazione delle acque reflue potranno essere prescritti limiti più restrittivi in fase di autorizzazione allo scarico.

4. **rumore:** dalla lettura della documentazione acustica allegata alla Valsat si valuta che il nuovo insediamento risulta acusticamente compatibile.

Tenuto conto anche delle indicazioni riportate da AUSL nel parere di competenza, esprime parere positivo condizionatamente al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Riscontro:

CENTRO CINOFILO

Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValsAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.

CAMPO VOLO

Si prende atto di quanto riportato nel parere espresso. Le valutazioni effettuate sono tutte relative ad argomenti già trattati all'interno del Rapporto di VAS - ValSAT e per essi lo stesso documento individua gli interventi di mitigazione degli eventuali impatti che devono essere adottati e di cui le disposizioni della Variante al PSC ed al RUE hanno già tenuto conto.

Preme segnalare in particolare che in relazione alla tutela delle acque sotterranee viene già richiamato l'obbligo di rispetto dell'allegato O alle norme di PTCP in considerazione dell'inclusione dell'Ambito in terrazzo alluvionale ed in area di ricarica della falda.

Il rispetto delle disposizioni in materia di rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 8/7/2003 è già normato in via generale dalle Norme di PSC che richiede l'avvio della procedura citata qualora l'intervento ricada anche in parte all'interno delle Fasce di attenzione indicate dagli elaborati di PSC, che corrispondono, come evidenziato nel riscontro a specifica osservazione dell'AUSL (in precedenza riportato) *"... alla "fascia di rispetto" definita dalla Direttiva Regionale per l'applicazione della LR 30/2000 di cui alla Delibera di G.R. 197/2001 per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito nel valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 microtesla ..."*.

Parte III

Osservazioni presentate dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara

Aspetti di tutela archeologica

Si richiede:

- che tutti gli interventi che prevedano modifica dell'assetto del sottosuolo, relativamente agli ambiti AN4, AN5, AN6 in località Crespellano - per una profondità maggiore a 50 cm dal piano di campagna attuale, nonché, relativamente all'ambito APS.i1 - per una profondità maggiore a 1,50 cm dal piano di campagna attuale, vengano sottoposti al parere della scrivente Soprintendenza, la quale valuterà eventuali prescrizioni;
- che tutti gli interventi che prevedano modifica dell'assetto del sottosuolo, relativamente agli ambiti AN8, AN9, AN10, AR.s6, AR.s6, AR.s8, AR.S12 in Comune di Zola Predosa, per una profondità maggiore a 50 cm dal piano di campagna attuale siano sottoposti al parere della scrivente Soprintendenza, la quale valuterà eventuali prescrizioni;
- che le previsioni degli articoli 90 del D.Lgs 42/2004 e 25 del D.Lgs 50/2016 vengano espressamente richiamate nelle Norme di PSC e che venga sostituita in tutti i casi la dicitura Soprintendenza per i beni archeologici con *Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara*;

Si richiama infine l'opportunità dell'adozione della Carta delle Potenzialità Archeologiche, con un adeguato raccordo alla relativa disciplina generale di tutela, ai fini di una corretta pianificazione degli interventi che comportino opere di modifica dell'assetto del sottosuolo, la quale dovrà essere sottoposta allo scrivente ufficio per la necessaria validazione, nell'ambito di un rapporto di fattiva collaborazione tra Enti. A tal fine si consiglia di fare puntuale riferimento alle "Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio" pubblicate il 14 marzo 2014 dalla Regione Emilia Romagna, il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle Autonomie Locali del 9 ottobre 2003.

Riscontro:

Si prende atto di quanto evidenziato in relazione ai citati Ambiti di nuovo insediamento AN o di riqualificazione AR. In particolare:

- le schede relative agli Ambiti AN.4, AN.5, AN.6 in loc. Crespellano (Comune di Valsamoggia) vengono integrate nel riquadro "Limiti e condizioni di sostenibilità" del punto 2, lett. c) con l'indicazione che tutti gli interventi comportanti modifica dell'assetto del sottosuolo per una profondità maggiore di cm. 50 dal piano di campagna siano assoggettati al parere della Soprintendenza;
- analogamente vengono integrate le schede relative agli ambiti AN9, AN10, AR.s6, AR.s6, AR.s8, AR.S12 posti in Comune di Zola Predosa;
- nel medesimo modo viene infine integrata la scheda relativa all'ambito APS.i1 posto in loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia, nel caso di interventi comportanti modifica dell'assetto del sottosuolo per una profondità maggiore di cm. 150.
- I riferimenti contenuti nelle Norme di PSC alla "Soprintendenza per i beni archeologici" vengono sostituiti con *"Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara"*.

Per quanto riguarda l'espresso richiamo delle norme dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 nell'articolato del PSC, si provvede ad inserire il nuovo Art. 2.41 di cui si riporta di seguito il testo:

“Art. 2.41 - Esecuzione di lavori in aree di interesse archeologico - Scoperte fortuite di beni culturali.

- 1. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico dovranno rispettarsi le disposizioni dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.e i.*
- 2. La scoperta fortuita di beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e s.m.e i. è sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 90 dello stesso D.Lgs. 42/2004.”.*

Per quanto riguarda l’adozione della Carta delle potenzialità archeologiche, essa non era argomento del procedimento di Variante adottato per cui, pur riconoscendone l’utilità, se ne rimanda l’elaborazione ad un successivo procedimento di variante al PSC.

Aspetti di tutela architettonica e paesaggistica

Preso atto dell’aggiornamento della Tavola dei Vincoli che recepisce i provvedimenti emessi a seguito della verifica di interesse culturale di alcuni beni ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali, si ribadisce che ogni intervento sugli immobili e le aree sottoposte alle disposizioni di tutela, ai sensi della Parte II e Parte III del Codice dei Beni Culturali, andrà sottoposto all’esame della scrivente Soprintendenza per le specifiche valutazioni di competenza, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e/o pareri previsti dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Riscontro:

Si ribadisce quanto già riportato nell’Allegato A alla Relazione alla Variante al PSC 2015 in riferimento alla *“... presa d’atto della precisazione relativamente alla quale non vi è nulla da riscontrare in relazione al fatto che il procedimento è già previsto e disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 ...”.*

Parte IV**Osservazioni presentate da IBC - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali**

L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali segnala , per gli aspetti di competenza dell'Istituto, di non aver nulla da segnalare in merito alla Variante 2015 al PSC e la Variante 2016 al RUE dell'Area Bazzanese.

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato.

Parte V
Osservazioni presentate dal Distretto Idrografico del Fiume PO
Bacino Fiume Reno

In relazione alle Norme:

art. 2.23: si specifica che l'art. 4.11 del PTCP, e la linea di esondazione per TR 200 anni non corrispondono ad una tutela o un vincolo. La tutela è espressa dagli articoli 4.3 e 4.4 del PTCP, l'art. 4.11 indica che il limite delle aree inondabili per piene generate con tempi di ritorno pari a 200 anni, fornito dal PTCP, costituisce elemento di indicazione che deve essere approfondito con valutazioni di dettaglio per la determinazione del vincolo che discende dagli articoli 4.3 e 4.4. Pertanto, essendo l'art. 4.11 una specificazione degli art. 4.3 e 4.4 si propone di eliminare il comma 1 o di spostarlo, per maggiore chiarezza, nell'art. 2.20. Si propone, inoltre, di modificare la denominazione dell'art. 2.23 in "Pericolosità di allagamenti".

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato provvedendo ad eliminare il comma 1 dall'art. 2.23, rinumerando di conseguenza i restanti commi, a trasferire il relativo dettato normativo nell'art. 2.20 all'interno del comma 1 ed a rinominare l'art. 2.23. Di conseguenza l'articolato viene ad essere così modificato:

"Art. 2.20 - Fasce di tutela fluviale

1. *Le fasce di tutela fluviale sono definite dall'art. 4.3 del PTCP e sono individuate nelle Tavole 1.1. del PSC. Gli interventi da effettuare all'interno di tali fasce dovranno avvenire in conformità alle disposizioni dello stesso art. 4.3 del PTCP.*

Le Tavole in scala 1:10.000 "Criticità Geologiche" del PSC (DP Allegato B - Sistema Naturale e Ambientale) evidenziano con apposita grafia il limite delle aree inondabili per piene generate da eventi di pioggia con tempi di ritorno pari a 200 anni, come riportato nella tav. 1 del PTCP, e di cui al punto 5 dell'art. 4.11 delle Norme del PTCP. In tali aree si applicano le disposizioni dello stesso art. 4.11 del PSC.

L'esecuzione di interventi edilizi è inoltre subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di distanza minima dai corsi d'acqua pubblici o demaniali di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.e i.

(...)

Art. 2.23 - Pericolosità di allagamenti

1. *Tutti gli ambiti di nuovo insediamento posti, anche parzialmente, entro le aree che hanno già subito allagamenti negli ultimi 50 anni (cfr. tav. Tavole "Criticità Geologiche") devono:*
 - a) *verificare le perimetrazioni indicate dalla Protezione civile e le cause che hanno determinato le condizioni di esondazione o allagamento. Le zone allagate classificate "0,1 ricorrenza bassa" sono il frutto di eventi precedenti agli anni Ottanta le cui cause dovrebbero già essere state rimosse.;*
 - b) *verificare se le cause degli eventi di esondazione e allagamento siano state già rimosse:*
 - b.1) *in caso affermativo le aree stesse possono essere trattate alla stessa stregua del restante territorio, ferme restando le limitazioni (esclusione dei vani interrati nelle aree interne ai bacini a) e b), edificazione rilevata rispetto al p.c.) riportate al cap. 4.2 della Relazione geologica;*
 - b.2) *in caso negativo devono sottostare a preventiva indagine di coerenza idraulica (simulazioni) riferita anche al reticolo artificiale e minore per condizioni straordinarie. Se la verifica idraulica, approvata dall'Autorità competente (Bacino Reno o Consorzio Bonifica) fornisce esiti negativi (cioè ambito esondabile o*

allagabile), allora l'ambito non potrà essere interessato da insediamenti fino all'avvenuta rimozione di ogni causa di pericolo idraulico.

(...)"

In relazione alle Valutazioni ambientali:

Verificato che la variante al PSC non genera impatti aggiuntivi rispetto a quanto già valutato nei rapporti di VAS e Valsat per il PSC vigente, riguardo agli aspetti ambientali di competenza, si ritiene che non sia richiesta una procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato.

Per quanto concerne in Bacino del Fiume Po:

Lo stesso Ente in relazione al Bacino del Fiume Po ha segnalato che ritiene che sia la Regione a dover svolgere la valutazione di coerenza con il PAI (Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico) degli strumenti urbanistici e la valutazione di coerenza con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po.

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato.

Parte VI

Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Renana

Per il territorio di competenza si rilascia parere favorevole alla variante in oggetto a condizione che venga valutato in fase di attuazione l'opportunità di considerare l'intero ambito ATP "campo volo" come appartenente alla zona di pianura individuata dal Piano Stralcio per il Torrente Samoggia in merito al controllo degli apporti d'acqua, in funzione di come verranno convogliate le acque meteoriche all'interno dell'ambito stesso;

Riscontro:

Si prende atto di quanto prescritto. Essendo il RUE a disciplinare l'attuazione dell'ambito in parola tale prescrizione verrà inserita all'interno dell'art. 4.6.10, comma 8quater, nel quale vengono declinate le specifiche modalità attuative dell'ambito.

Il citato art. 4.6.10, comma 8quater, delle Norme di RUE potrebbe essere così modificato:

"8quater. ATP Campo Volo di Monteveglio: In questa area è possibile lo specifico insediamento di un campo volo per ultraleggeri.

Interventi ammessi: sono ammessi in via ordinaria gli interventi previsti al precedente comma 1.

La realizzazione delle piste di decollo/atterraggio non dovrà comportare nuova impermeabilizzazione di suolo.

Ai fini del controllo degli apporti d'acqua l'intero ambito dovrà essere considerato come appartenente all' "Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", ai sensi dell'art. 4.8 del PTCP.

(...)"

Parte VII

Osservazioni presentate dal Consorzio Bonifica Burana

In merito ai Canali e alle opere di competenza (Canali denominati “Scolo Finaletto” e “Canal Torbido” posti ad ovest del Torrente Samoggia) si chiede di dare evidenza, all’interno degli strumenti di pianificazione, alle seguenti prescrizioni:

- è necessario mantenere libera da ostacoli di qualsiasi natura una fascia di rispetto della larghezza di 5 metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine, al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici. E’ inoltre vietata la costruzione di edifici per una fascia di larghezza pari a 10 metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine;
- nella realizzazione di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi che portano alla trasformazione del suolo da permeabile in impermeabile dovrà essere applicato, per la gestione delle acque meteoriche, il principio dell’invarianza idraulica. Per tali interventi sarà necessario interpellare lo scrivente Consorzio in qualità di autorità idraulica competente.

Riscontro:

Si prende atto di quanto prescritto. In relazione al primo punto si evidenzia che già ora le disposizioni di PSC, all’art. 2.20, danno evidenza del dovuto rispetto delle disposizioni di cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.e i. da cui discendono le limitazioni citate. Il principio dell’invarianza idraulica richiamato nel parere è già contenuto nell’articolato delle norme di RUE (art. 3.7.2 commi 2 e 3) e si applica agli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree ancora non urbanizzate. Analogamente in tale articolato viene previsto l’interessamento dell’autorità idraulica competente con la quale devono essere concordati i criteri di gestione delle acque meteoriche.

Parte VIII
**Osservazioni presentate dal Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale**

Verificato che le modifiche introdotte risultano conformi alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Abbazia di Montevoglio, si esprime parere favorevole ai sensi dell'articolo 5 comma 1 delle Norme medesime.

Si coglie l'occasione per segnalare alcuni refusi che possono essere corretti in questa occasione:

- All'art. 7.2, comma 1, punto 4 del PSC si rimanda all'art. 2.25 mentre l'articolo corretto è il 2.27
- All'art. 2.34, comma 1 è rimasta la dicitura "di pianura" che nel PTCP è riferita ai dossi e non ai calanchi.

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato e si provvede ad effettuare le dovute correzioni.

Parte IX
Osservazioni presentate da Aeronautica Militare

Esaminata la documentazione pervenuta viene comunicato che la Variante al PSC non interferisce con il Sistema Oleodotti POL NATO nord Italia

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato.

Parte X Osservazioni presentate da HERA

Dall'esame del materiale ricevuto non si rilevano, relativamente ai nuovi ambiti , incrementi significativi tali da prevedere modifiche o potenziamenti/estensioni delle reti esistenti. Nello specifico, per gli ambiti più rilevanti, si evidenzia che:

- in Comune di Monte San Pietro, per gli ambiti “Chiesa Nuova” e “Centro Cinofilo”, non si rilevano criticità in quanto le aree risultano servite da reti fognarie afferenti al depuratore Comunale;
- in Comune di Valsamoggia, per l'ambito “Campo Volo”, non si rilevano criticità in quanto l'area risulta servita da reti fognarie afferenti al depuratore Comunale;

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato.

Parte XI
Osservazioni presentate da Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti

In relazione al Rapporto di VAS-ValSAT

Sulla base di quanto indicato nel documento di VALSAT, nulla osta, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, all'approvazione dello strumento urbanistico adottato, fermo restando che gli estendimenti e/o potenziamenti delle dotazioni esistenti del Servizio Idrico Integrato che si rendessero necessari sulla base delle valutazioni del Gestore del servizio, non potranno, di norma, essere previste a carico del S.I.I.; l'eventuale inserimento nel Programma degli Interventi di ATERSIR potrà essere valutato a fronte della partecipazione al costo dell'intervento con contributi a carico del proponente, o comunque estranei alla tariffa.

Si precisa che la fase attuativa della pianificazione dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione.

Si rammenta l'osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato e delle relative attività inclusa l'esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate dalla trasformazione urbanistica e le prescrizioni normative in merito allo smaltimento delle acque reflue.

Riscontro:

Si prende atto di quanto segnalato. Si precisa che nella fase attuativa gli interventi sono comunque sottoposti a procedimenti per i quali vengono acquisiti, in relazione agli stessi, i pareri degli Enti gestori dei Servizi, fra i quali quello del Servizio Idrico Integrato, per cui la citata verifica puntuale è assicurata.